

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, mediante 2 sorgenti e 1 pozzo, nei Comuni di ZUBIENA e SALA BIELLESE, assentita alla Soc. "COMUNI RIUNITI S.r.l" con D.D. n° 1.448 del 29.12.2017. PRATICA PROVINCIALE n° ZUBIENA1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.448 del 29.12.2017

IL DIRIGENTE DI AREA
DETERMINA

di identificare come Concessionario la società "Comuni Riuniti S.r.l." - con sede legale in Via Rubino 7 - 13896 NETRO. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 30.10.2017 dal Sig. Angelo Bresciani (omissis) presidente del consiglio di amministrazione del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione per poter derivare l/s max. 4,9 ed un volume annuo di circa 52.000 metri cubi, cui corrisponde una portata media di l/s 1,65 d'acqua, mediante la sorgente "Praiase" e il pozzo "Parogno" in Comune di Zubiena e la sorgente "Madonnina" in Comune di Sala Biellese, ad uso umano (alimentazione acquedotto comunale), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 30 come indicato all'art. 11 del Disciplinare, dalla data di validità del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento; (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.763 di Rep. del 30 ottobre 2017

ART. - 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata max. di esercizio non superiore a quella max. concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario è tenuto a verificare la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico. Il Concessionario deve provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN